



*Al Ministro per lo sviluppo economico*  
*Al Ministro per i beni e le attività culturali*

**Visto** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 44;

**Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, e in particolare l’art. 16, comma 2, nonché il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, e in particolare l’art. 3, che modificano l’art. 44 del citato Testo Unico;

**Visto** l’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “*Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, il comma 2, secondo cui: “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.*”;

**Visto**, altresì, il successivo comma 3, secondo cui: “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.*”

Per copia conforme all’originale

Il Delegato  
*M. M. M.*







*Al Ministro per lo sviluppo economico*  
*Al Ministro per i beni e le attività culturali*

*incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel decreto di cui al quinto periodo e' stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse. Con il medesimo decreto sono altresì definite le singole quote minime percentuali, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.”.*

**Visto**, altresì, il successivo comma 6, secondo cui le disposizioni di cui al medesimo articolo non si applicano alle emittenti operanti in ambito locale;

**Visto**, inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. l), del citato decreto legislativo, che definisce come “emittente”, anche ai fini dell'art. 44, un “fornitore di servizi di media audiovisivi lineari”, diverso da quelli individuati alle lett. aa) e bb);

**Visto**, inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. p), del citato decreto legislativo, che definisce “produttori indipendenti” gli “operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogici.”.

**Tenuto conto** della intervenuta transizione dal sistema analogico al sistema digitale terrestre;

Per copia conforme all'originale

Il Funzionario  
*Albua*





*Il Ministro per lo sviluppo economico*  
*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

**Vista** la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

**Vista** la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni “*Revisione dei film e delle opere teatrali*”;

**Vista** la legge 15 dicembre 1999, n. 482, “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*” e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

**Visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni “*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche*”, con specifico riguardo agli artt. 2, 5 e 6;

**Tenuto conto** dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle opere;

**Vista** la relazione illustrativa, che fa parte integrante del presente decreto, a firma del Capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico e del Capo di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;

**Visto** il parere della Commissione VII del Senato della Repubblica reso il 14 febbraio 2013;

**Vista** la nota del 14 febbraio 2013 con cui il Presidente della Camera dei Deputati ha comunicato che i componenti degli Uffici di Presidenza della VII Commissione e della IX Commissione hanno convenuto sulla non opportunità che le Commissioni riunite procedano all’esame dello schema di decreto inviato;

Adottano il seguente decreto

**Art. 1 – Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento.**

1. Per opere cinematografiche di espressione originale italiana si intendono i film di cui all’art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e dell’art. 6 del

Per copia conforme all’originale

Il Funzionario

*Alibuce*







*Il Ministro per lo sviluppo economico*  
*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

medesimo decreto legislativo, ovunque prodotti, la cui versione originale sia prevalentemente in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di film ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nei quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera cinematografica interessata.

2. Ai fini del comma 1, si ha prevalenza della lingua italiana o dialetti italiani nella versione originale dell'opera cinematografica ove il relativo minutaggio sia almeno pari al 50% di quello complessivo del "parlato" della stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo, il tempo di trasmissione, ovvero di diffusione, da parte delle emittenti televisive, preso in considerazione nel presente decreto, si intende al netto del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

4. Ai fini del riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese di produzione e gli altri soggetti interessati ai sensi del presente decreto, presentano apposita istanza alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Direttore generale per il cinema sono stabilite le modalità tecniche e applicative della relativa procedura, inclusa la verifica prevista nel precedente comma 2. L'istanza può essere presentata anche per le opere cinematografiche relativamente alle quali il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, rechi data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 2 – Quote di riserva relative alla trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana.**

1. All'interno della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata dalle emittenti televisive, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, d'ora in avanti: "emittenti televisive diverse dalla concessionaria" alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, è pari:

Per copia conforme all'originale

Il Presidente  
*Alluce*







*Il Ministro per lo sviluppo economico*  
*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

a) al 10% per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all'1% del tempo di diffusione;

b) al 30% per i palinsesti di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 3% del tempo di diffusione.

2. All'interno della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, d'ora in avanti: "emittente televisiva concessionaria", alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, è pari:

a) al 6,5% per i palinsesti, su qualsiasi piattaforma, che non abbiano carattere tematico, pari all'1,3% del tempo di trasmissione;


b) al 20% per i palinsesti, su qualsiasi piattaforma, di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 4% del tempo di trasmissione.

3. Nell'assolvimento degli obblighi di trasmissione, l'emittente televisiva concessionaria assicura, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio, una rilevante programmazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, in tutte le fasce orarie.

**Art. 3 – Quote di riserva relative alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana.**

1. Nell'ambito della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria la quota degli introiti netti annui riservata alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, ammonta al 32% di detta quota percentuale, pari al 3,2% degli introiti netti annui che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche, nonché da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale sotto-quota, una riserva del 70%, pari al 2,24% degli introiti come definiti al periodo precedente, è destinata complessivamente a produzione,

Per copia conforme all'originale





*Il Ministro per lo sviluppo economico*  
*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere di espressione originale italiana recenti, di cui all'articolo 44, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo. Di tale riserva, almeno il 30% è destinato comunque al pre-acquisto.

2. All'interno della quota dei ricavi che l'emittente televisiva concessionaria deve destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti, prevista dall'art. 44, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo, è stabilita:

a) una riserva del 24%, pari al 3,6% dei predetti ricavi, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte;

b) una riserva del 5%, pari allo 0,75% dei predetti ricavi, da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

3. L'emittente televisiva concessionaria destina alla produzione, al finanziamento ed al pre-acquisto almeno l'80% della riserva di cui alla precedente lettera a), pari al 2,88% dei ricavi di cui alla medesima lettera a). L'emittente concessionaria destina al pre-acquisto almeno il 30% della sotto-quota di cui al periodo precedente.

4. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, gli investimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono operati sia direttamente dalle emittenti televisive diverse dalla concessionaria, ovvero dall'emittente televisiva concessionaria, sia da società loro controllanti, controllate o soggette a controllo comune ai sensi di legge. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non rilevano eventuali operazioni infragruppo.

**Art. 4 – Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2013.

2. Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, le quote di riserva previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2, sono ridotte del 40% per il secondo semestre del 2013, del 30% per il 2014 e del 15 % per il 2015.

3. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, la quota di riserva prevista dal comma 1, primo periodo, e quella di cui al comma 2, lettera a), sono ridotte del 30% per il secondo semestre del 2013 e del 15% per il 2014.

Per copia conforme all'originale

Il Funzionario

*Roberto*







*Il Ministro per lo sviluppo economico*  
*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

4. Al termine del primo anno di applicazione a regime, sia delle quote di riserva relative agli obblighi di trasmissione che di quelle relative agli obblighi di investimento, nella misura prevista dal presente decreto, le medesime quote possono essere oggetto di revisione con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tenuto conto delle condizioni di mercato e della disponibilità delle opere, sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorità garante per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo.

5. Resta ferma la possibilità di deroga, ove ne ricorrano i presupposti secondo i criteri fissati con il regolamento adottato dall'Autorità garante per le comunicazioni ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto legislativo.

Del presente decreto verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

22 FEB. 2013

IL MINISTRO PER LO  
SVILUPPO ECONOMICO  


IL MINISTRO PER I BENI E  
LE ATTIVITA' CULTURALI  


Per copia conforme all'originale

Il *Funzionario*  